

LEGGE REGIONALE

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 4.8.1973, N. 19 CONCERNENTE "INTERVENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI, MUTILATI, INVALIDI ED ORFANI DI GUERRA.

Legge regionale: "Modificazione alla L.R. 4.8.73, n. 19 concernente 'Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituito dal seguente :

"A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 ed alle Direzioni Provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'articolo 1, nella seguente misura:

- con l'assunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto che rimane a carico dell'assistito".

Art. 2

L'art. 7 della legge regionale 4.8.73, n. 19, è sostituito dal seguente :

"Alla copertura finanziaria l'Ente erogatore provvederà con il contributo della Regione, di cui all'art. 1 della presente legge".

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.150.000.000= annui si farà fronte, mediante istituzione di apposito capitolo da iscriversi nel bilancio 1978, per le quote 1977 - 1978, e successivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile - Galatone

---

È estratto del verbale della seduta del 2 dicembre 1977  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

5 DIC. 1977

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

II. 8796/20892

Bari, 4/6/78

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(MONTESANTI)  
